



|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p><b>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE</b><br/> <b>Via Vicinato, n. 39 – 81010 Gioia Sannitica (CE)</b></p> <p>tel 0823 – 915019 e-mail: CEIC813005@istruzione.it<br/>         Codice Meccanografico: CEIC813005 Codice fiscale: 82000980613<br/>         Sito web: <a href="https://www.icsgioiasannitica.edu.it">https://www.icsgioiasannitica.edu.it</a></p> | <br>Polo Qualità Di<br>Napoli |
|---|--|--|

**A TUTTO IL PERSONALE  
ALLE FAMIGLIE**

**Al Sito web e alla Piattaforma Cloud di Istituto**


**OGGETTO: GESTIONE EMERGENZA SANITARIA DA SARS-COV-2, A.S. 2021/22.  
INFORMATIVA RELATIVA ALLE RECENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE.**

Si trasmette, in allegato, una sintesi delle recenti disposizioni normative per la gestione dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 nell'a.s. 2021/22 .

**Si invita tutto il Personale a prendere visione dell'Informativa e, in particolare, della sezione "Certificazione verde (Green Pass)".**

Il Personale è altresì invitato a prendere visione della sezione #*iotornoascuola* pubblicata sul sito web della Scuola, contenente le Informative COVID e le ulteriori disposizioni già impartite nel precedente anno scolastico, nella fattispecie:

- ✓ Nuovo Protocollo anti-contagio
- ✓ Allegati 1-2 Protocolli gestione casi sospetti e funzionamento dei servizi
- ✓ Integrazione al DVR COVID-19
- ✓ Vademecum genitori Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria I grado
- ✓ Informativa generale Covid per tutti i lavoratori
- ✓ Informativa per le Famiglie
- ✓ Informativa per il Personale scolastico
- ✓ Informativa per gli utenti esterni
- ✓ Regole di comportamenti in DDI
- ✓ Integrazione Patto di corresponsabilità Scuola-Famiglia
- ✓ Informativa sul trattamento dei dati personali Covid 19



Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati.  
Si ringrazia per la collaborazione.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Rossella Patricia Migliore**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93*

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE</b><br/><b>Via Vicinato, n. 39 – 81010 Gioia</b><br/><b>Sannitica (CE)</b></p> <p style="text-align: center;">tel 0823 – 915019 e-mail: CEIC813005@istruzione.it<br/>Codice Meccanografico: CEIC813005 Codice fiscale: 82000980613<br/>Sito web: <a href="https://www.icsgioiasannitica.edu.it">https://www.icsgioiasannitica.edu.it</a></p> |  <p style="text-align: center;">Polo Qualità Di<br/>Napoli</p> |
|---|---|---|

**Gestione Emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 - a.s. 2021/22 – Informativa relativa alle recenti disposizioni normative**

**FONTI DI RIFERIMENTO:**

- Nota AOODPIT prot. n. 1107 del 22 luglio 2021 “Awio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)”
- Decreto 6 agosto 2021, n. 257 “Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”
- Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021
- Decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021 recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”
- Nota AOODPIT prot. N. 1237 del 13 agosto 2021 “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico”
- Nota AOODPPR prot. N. 900 del 18/08/2021 “Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021/22” contenuto in Nota AOOGABMI prot. N. 21 del 14/08/2021 “Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022)”

**DIDATTICA IN PRESENZA**

Per l'a.s. 2021/22 sull'intero territorio nazionale i servizi educativi e scolastici saranno svolti in presenza.

(Sono previste deroghe eccezionali all'attività in presenza: sino al 31 dicembre, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, “*esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica ... nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità*” possono disporre la sospensione dello svolgimento dell'attività scolastica e didattica in presenza. In tal caso si ricorrerà alla didattica digitale integrata).

**MISURE DI SICUREZZA PER LA DIDATTICA IN PRESENZA**

Per realizzare la scuola in presenza sono previste le seguenti misure di sicurezza:

- a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per tutto il Personale e per gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria I grado

(E' previsto il solo utilizzo della mascherina chirurgica o di eventuale altro dispositivo previsto dal datore di lavoro. Fanno eccezione i bambini di età inferiore a sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso, i soggetti che svolgono attività sportive. Relativamente ai bambini, la nota AOODPIT 1237 del 13 agosto 2021 chiarisce “*in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l'utilizzo della mascherina nella scuola dell'infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e*

*invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere”).*

- b) rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”.

*(La nota AOODPIT 1237 del 13 agosto 2021 chiarisce “Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1 metro trova conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge esclude l’automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza”. Si raccomanda di osservare, laddove possibile, una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti).*

- c) divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° .

*(La nota AOODPIT 1237 del 13 agosto 2021 chiarisce “All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”).*

### **CERTIFICAZIONE VERDE “GREEN PASS”**

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **viene introdotta, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021** (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico. La norma definisce al contempo **un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde.**

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- ✓ aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- ✓ aver completato il ciclo vaccinale;
- ✓ essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- ✓ essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

**Per “scaricare” il proprio Green Pass consultare il sito <https://www.dgc.gov.it/web>.**

Per quei soggetti che per specifiche e documentate condizioni cliniche non possono, in maniera permanente, effettuare la vaccinazione oppure devono differire la stessa il Ministero della Salute - con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha fornito specifiche indicazioni.

E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una **certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

**Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.**

Le certificazioni dovranno contenere:

- ❖ – i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- ❖ – la dicitura: *“soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;*
- ❖ – la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura *“certificazione valida fino al \_\_\_\_\_”* (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- ❖ – Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- ❖ – Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- ❖ – Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

La circolare del Ministero della Salute indica le condizioni (es. gravidanza o allattamento) che non costituiscono, se non in presenza di specifica certificazione medica, causa di esenzione dalla vaccinazione e chiarisce che *“la presenza di un titolo anticorpale non può di per sé essere considerata, al momento, alternativa al completamento del ciclo vaccinale”*.

**La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa** dai dirigenti scolastici, quali *“organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”*. Alla *“sanzione”*, che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione.

**Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata”** e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Il mancato possesso della certificazione verde *da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.*

Tali disposizioni *non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute*

## **RACCOMANDAZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA**

Si raccomanda di :

- Osservare **nelle palestre** la distanza interpersonale di due metri e assicurare l’aerazione dei locali. Si raccomandano sempre, anche in zona bianca, le attività individuali (non i giochi di squadra). (Gli **accordi** stipulati dagli Enti locali per l’utilizzo delle palestre da parte di soggetti esterni sono ritenuti “considerabili” solo in zona bianca, subordinatamente all’assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni sfavorevoli (ad esempio zona arancione) gli enti locali valuteranno l’opportunità di sospendere le attività di utilizzo da parte di soggetti esterni almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento).
- Osservare **nelle mense** il distanziamento di 1 m.
- Favorire una didattica a gruppi stabili ed assicurare la corretta igienizzazione degli ambienti nell’alternanza dei gruppi classe. Si confermano le raccomandazioni Scuola Infanzia del piano 2020/21 (stabilità dei gruppi; giochi dedicati da pulire accuratamente; variazione degli spazi solo dopo attenta igienizzazione; aerazione costante; proibiti i giochi da casa).
- Assicurare ingressi ed uscite da scuola ordinati.

- Garantire distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata per alunni, famiglie, personale scolastico e non.
- Limitare e controllare l'accesso di personale esterno.
- Trattare i sospetti casi positivi secondo i protocolli già adottati nel precedente anno (unica variazione la durata della quarantena per i soggetti vaccinati. Nel verbale n. 39 del 5 agosto 2021 il CTS ritiene che i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale potranno, in caso di contatto con un positivo, osservare un periodo di quarantena di 7 giorni a condizione che al termine del periodo sia effettuato un test diagnostico di esito negativo).
- Nominare un Referente COVID